

provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza e l'efficacia della gestione; all'espressione di pareri e proposte da indirizzare al Cda<sup>101</sup>.

Le modalità di funzionamento del Consiglio e di esercizio delle proprie competenze erano esplicitate nel “regolamento di funzionamento”<sup>102</sup> che, tra l'altro, definiva la procedura di elezione e le funzioni del “coordinatore” e rimarcava che il Consiglio agiva, in ogni caso, a tutela degli interessi delle categorie professionali rappresentate dagli organismi che ne designavano i membri<sup>103</sup>.

3. All'inizio del secondo semestre 2012, il decreto legge n. 95/2012 tra l'altro<sup>104</sup> istituisce, quale organo di vertice politico-amministrativo di AGEA, la figura monocratica del “direttore” cui viene demandata la gestione dell'Agenzia, i compiti e la struttura della quale vengono ridefiniti con un tratto di profonda discontinuità rispetto al passato, mantenendo in vita una AGEA sostanzialmente “altra” da quella prevista in origine dalle norme istitutive, con la tipizzante funzione – in quanto organismo di coordinamento – di “unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea” trasferita al Ministero paaf e con la surrogatoria funzione di organismo pagatore – in origine prevista come temporanea<sup>105</sup> – assunta a principale funzione della “nuova AGEA”.

Il “direttore” dell'Agenzia<sup>106</sup> è nominato con decreto del Ministro paaf con incarico di durata triennale (rinnovabile una sola volta ed è scelto sulla base di criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare; non può esercitare attività professionale privata né avere rapporti di lavoro subordinato; la proposta di nomina del Ministro deve essere sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari (integrazione disposta dalla norma di conversione del decreto legge in argomento)<sup>107</sup>.

<sup>101</sup> Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, la norma istitutiva attribuiva al Consiglio la potestà di rappresentare al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.

<sup>102</sup> L'adozione del regolamento da parte del Consiglio era prevista dal d.lvo 165/99 (art. 9.3 ter, quale risulta dalla modifica apportata con legge 441/2001).

<sup>103</sup> Cfr. regolamento di funzionamento approvato il 15 luglio 2002 (modificato 6 novembre 2002) rispettivamente artt. 8 e 3.2.

<sup>104</sup> Cfr. d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (art. 12, commi 7-17) “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

I citati commi, tra l'altro, trasferiscono al Ministero paaf le funzioni di “coordinamento” in atto esercitate da AGEA e modificano la struttura di vertice dell'Agenzia sostituendo all'organo collegiale “consiglio di amministrazione” un organo monocratico “il direttore”.

<sup>105</sup> Cfr. d.lgs 165/2009, art.3.4, che prevede che le funzioni di organismo pagatore siano esercitate da AGEA nelle more della istituzione degli organismi pagatori regionali e delle province autonome.

<sup>106</sup> Cfr. d.l. citato, art. 12.13 (per gli organi di AGEA) e art. 12.17 che abroga l'art. 9 del d.lgs 165/1999 concernente il precedente assetto degli organi istituzionali dell'Agenzia.

<sup>107</sup> Cfr. d.l. citato, art. 12.13 e 12.14: quest'ultimo comma, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012, subordina l'emanazione del decreto con cui il Ministro paaf nomina il “Direttore” dell'Agenzia “alla previa trasmissione della proposta di nomina alle

## 6.2 I compensi agli organi

1. Come verrà esposto nel paragrafo 6.3, negli esercizi in esame le attribuzioni di vertice politico-amministrativo sono state esercitate, in successione, da un commissario straordinario, da un consiglio di amministrazione, da un “direttore”, da un commissario straordinario, da un “direttore” e ancora da un commissario straordinario. I compensi annui lordi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori in carica nel 2012 sono stati determinati con decreto interministeriale (Ministri paaf e dell’economia e delle finanze) <sup>108</sup> nei sotto indicati originari importi, in seguito rettificati in attuazione di norme sopravvenute <sup>109</sup>.

### Consiglio di Amministrazione

- Presidente	€ 168.723	rideterminato in	€	136.665
- Consiglieri	€ 33.745	“	€	27.333

### Collegio dei revisori

- Presidente	€ 27.496	“	€	22.272
- Componenti	€ 22.913	“	€	18.560
- Supplenti	€ 4.582	“	€	3.711

Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere”.

<sup>108</sup> Cfr.: per il consiglio di amministrazione, decreto interministeriale 14 aprile 2005; per il Collegio dei revisori, decreto interministeriale 20 settembre 2005. Il concerto dei due Ministri (politiche agricole, alimentari e forestali e economia e finanze) è richiesto dal d.lvo 165/99 (art. 9.5) che stabilisce la corresponsione dei compensi per gli organi dell’Agenzia, richiamato anche dallo Statuto (art. 5.2).

<sup>109</sup> Cfr.: per il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori: legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1.58-59, riduzione del 10 per cento) e d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 6.3 (ulteriore riduzione del 10 per cento).

Compete, inoltre, ai membri sia del Consiglio di amministrazione sia del Collegio sindacale, un compenso per “gettone di presenza” pari a 103 euro lordi, rideterminato in 83 euro, per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del collegio dei revisori, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è posto fuori ruolo presso l'Agenzia<sup>110</sup> ed il relativo trattamento economico per il periodo di collocamento fuori ruolo è a carico di AGEA che ha provveduto a rimborsare al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo delle competenze lorde annue corrispondente al citato trattamento economico.

2. Per quanto concerne gli organi monocratici: a) i compensi per gli incarichi precedenti il 12 settembre 2012 (cioè quelli del primo commissario straordinario e del primo “direttore”) sono stati liquidati nello stesso importo previsto per il presidente del consiglio di amministrazione, in assenza di formale provvedimento ministeriale; b) il compenso del secondo commissario straordinario, nominato il 12 settembre 2012, è stato determinato in euro 200 mila con decreto Mipaaf del 21 dicembre 2012 e tale compenso, in assenza di formale decreto ministeriale, è stato corrisposto anche al secondo “direttore” nominato il 21 dicembre 2012 e rimasto in carica fino al 26 giugno 2013.

---

<sup>110</sup> Cfr. Statuto (art. 9) e d.lvo 165/1999 (art. 9.3.)

## 6.3 NOMINE E ATTIVITÀ

### 6.3.1 Nomine

Sotto il profilo delle attività di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di verifica della coerenza e della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa rispetto agli indirizzi impartiti, anche negli esercizi in esame, come nel precedente triennio, l'elemento caratterizzante è costituito dalla discontinuità e, spesso, non coerenza di tali attività. In effetti esse sono state affidate ad organi (e persone) differenti succedutisi nel tempo per periodi troppo brevi in relazione all'esigenza, prima, di acquisire la conoscenza della realtà gestionale di per sé complessa di AGEA, poi, di assumere iniziative di indirizzo e programmazione e, infine, di analizzarne e valutarne i risultati.

Qui di seguito sono cronologicamente riportati i provvedimenti (amministrativi, giurisdizionali e legislativi) relativi agli organi di vertice succedutisi nel 2012 e nel 2013 che rendono manifesta la rilevata discontinuità che è alla base di un andamento gestionale, sotto il profilo dell'indirizzo politico-amministrativo, caratterizzato da obiettivi non sempre esplicitati né percepibili.

2011	
	<p>Gestione commissariale (decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2011, n. 6218) – con cessazione dalla carica del Presidente di AGEA e scioglimento del Cda – affidata ad un generale C.A. (A) della Guardia di finanza al fine di dare “completa attuazione (alle) disposizioni statutarie citate in premessa” (nomina del direttore generale di AGEA ai sensi dell’art. 12 dello Statuto). La durata della gestione commissariale è correlata alla ricostituzione degli organi di ordinaria amministrazione e comunque non può essere superiore ai sei mesi.</p> <p>Giugno 23</p> <p>In particolare, le motivazioni che hanno indotto il Governo a decretare il commissariamento di AGEA sono così in sintesi riportate nel provvedimento:</p> <p>“...risulta documentalmente accertata una disfunzione gestionale particolarmente grave per i riflessi negativi nei confronti dei settori produttivi tutelati dall’Agenzia che ha pregiudicato le funzioni istituzionali di Organismo pagatore dei finanziamenti comunitari”</p> <p>“ ...l’assenza di coordinamento, dovuta alla incompleta attuazione dello Statuto, ha determinato i citati negativi riflessi gestionali e finanziari, risultando concausa degli eccessivi ritardi dell’Ente nell’adempimento dei compiti istituzionali”.</p>
Dicembre 23	Proroga della gestione commissariale fino al 31 marzo 2012, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011.

2012	
Febbraio 6	Il Presidente di AGEA, ricorrente al TAR avverso il provvedimento governativo innanzi citato che aveva disposto la sua cessazione dalla carica in uno con il commissariamento dell’Agenzia, si reisidia nella funzione a seguito dell’annullamento da parte del TAR del decreto di commissariamento (sentenza TAR Lazio n. 529 /2012 dell’11 gennaio 2012).
Febbraio 12	Nomina di un componente del Cda di AGEA in sostituzione di un precedente membro nel frattempo nominato presidente di SIN, società partecipata e controllata da AGEA.
Marzo 15	Prima convocazione del reinsediato Cda di AGEA
Luglio 6	Scioglimento del Cda attraverso “l’abrogazione” dell’art. 9 del d.lgs 165/1999 relativo agli organi di AGEA, disposto con il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (art. 12.17). Questo decreto, tra l’altro, trasferisce le funzioni di coordinamento previste dalle norme comunitarie, da AGEA al Ministero paaf a decorrere dal 1° ottobre 2012 e istituisce come organo di vertice politico-amministrativo la figura monocratica del “direttore”.
Luglio 11	Nomina “direttore” con decreto Ministro paaf dell’11 luglio 2012.
Settembre 12	Nomina “commissario straordinario” con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2012.
Dicembre 21	Nomina “direttore” con decreto Ministro paaf del 21 dicembre 2012.

2013	
Agosto 8	Nomina “commissario straordinario”, con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2013 per la durata di nove mesi (fino al 7 maggio 2014).

2014	
Maggio 8	Proroga “commissario straordinario” fino al 31 maggio 2014 con decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 maggio 2014.
Giugno 1°	Nomina “commissario straordinario” per un periodo massimo di due anni.
Luglio 30	Nomina a “direttore” del precedente “commissario” per la durata di tre anni con decreto del Ministro paaf n. 8380 del 30 luglio 2014.
Nel secondo semestre 2012 sulla nomina degli organi di vertice politico amministrativo, ha inciso anche la legge di conversione che, integrando le previsioni del d.l. 95/2012 in materia di nomina del “direttore”, ha subordinato l’emanazione del relativo decreto del Ministro paaf alla “previa trasmissione delle proposte di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere” <sup>111</sup>	

<sup>111</sup> Cfr. d.l. citato, art. 12.14.

Così, anche il biennio in esame (e, in parallelo, la gestione finanziaria dell'esercizio 2012 e 2013) – come i precedenti anni 2009-2011 – è caratterizzato da un caotico e non razionale succedersi, nella posizione di vertice politico-amministrativo di AGEA, di organi e figure soggettive diversi: dapprima (per 36 giorni) un commissario straordinario in proroga<sup>112</sup> con i poteri del consiglio di amministrazione previsto dalle norme istitutive dell'Agenzia; poi (per 151 giorni) il consiglio di amministrazione in carica prima del sopracitato commissariamento, reinsediato nelle sue funzioni a seguito dell'annullamento da parte del TAR del decreto di nomina del commissario straordinario<sup>113</sup>; quindi, una volta sciolto con decretazione d'urgenza il consiglio di amministrazione in carica<sup>114</sup>, vertice istituzionale vacante (per 5 giorni); poi, (per 63 giorni) l'organo monocratico “Direttore” nominato dal Ministro paaf<sup>115</sup>; organo a cui subentra di nuovo un commissario straordinario (per 100 giorni)<sup>116</sup> in conseguenza del ricordato obbligo di sottoporre la proposta di nomina del “Direttore” al parere delle competenti Commissioni parlamentari<sup>117</sup>; e, ancora, il “Direttore” (per 188 giorni) – individuato nello stesso soggetto che in precedenza aveva ricoperto le cariche di “Direttore”, prima, e di “commissario straordinario”, poi, – nominato dal 21 dicembre 2012 per un periodo di tre anni<sup>118</sup> ma che di fatto ha rassegnato le proprie dimissioni in data 26 giugno 2013<sup>119</sup>; e di nuovo un “commissario straordinario”, nominato inizialmente per nove mesi (relativi per 146 giorni all'anno 2013) e poi prorogato fino al 31 maggio 2014. E, in questo anno 2014, occorre registrare la nomina (1° giugno 2014) prima di un nuovo “commissario straordinario” per una prevista durata di due anni e, infine, dopo solo due mesi, del “Direttore” nella stessa persona del commissario per un periodo di tre anni a far tempo dal 30 luglio 2014. “Direttore” tuttora in carica alla fine del 2015.

Il descritto irrazionale succedersi al vertice decisionale di AGEA di organi e soggetti diversi ha determinato negativi riflessi sulla continuità degli indirizzi politico-amministrativi della programmazione delle attività e, di conseguenza, sulla verifica della coerenza e della rispondenza dei

<sup>112</sup> Il Commissario straordinario era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 6218 del 23 giugno 2011 per un periodo iniziale non superiore ai sei mesi, poi prorogato fino al 31 marzo 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011.

<sup>113</sup> Cfr. sentenza TAR Lazio n. 529/2012 dell'11 gennaio 2012.

<sup>114</sup> Cfr. già citato decreto legge 6 luglio, n. 95 (art. 12.17) come convertito dalla legge n. 135/2012.

<sup>115</sup> Cfr. decreto Ministro paaf n. 10855 dell'11 luglio 2012.

<sup>116</sup> Cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2012, che nomina il Commissario straordinario fino alla definizione della procedura di nomina del Direttore di AGEA e, comunque, per un periodo non superiore ai nove mesi dalla data di adozione del decreto.

<sup>117</sup> Cfr. d. l. 6 luglio 2012, n. 95 (art. 12.17), citato in precedenza.

<sup>118</sup> Cfr. decreto Ministro paaf n. 18691 del 21 dicembre 2012 di nomina per un periodo di tre anni del Direttore dell'Agenzia, con contemporanea cessazione della gestione commissariale.

<sup>119</sup> Cfr. nota AGEA. DIREV. 2013.00120 del 26 giugno 2013.

risultati della concreta gestione amministrativa rispetto alle direttive impartite dal vertice istituzionale pro-tempore dell’Agenzia.

La Corte deve ancora una volta sottolineare le negative ricadute della descritta situazione sulla continuità di indirizzo aziendale volta al perseguimento degli obiettivi programmati nonché sulle connesse assunzioni di responsabilità da parte dei vertici istituzionali di AGEA, responsabilità che per dispiegarsi deve contare su un congruo periodo di esercizio delle funzioni.

### 6.3.2 Attività dell'organo di vertice amministrativo: consiglio di amministrazione e commissario straordinario

L'avvicendamento al vertice istituzionale di AGEA nel corso del biennio di figure soggettive diverse, o titolari di diverse attribuzioni, ha reso difficile concepire e definire sia le strategie aziendali di medio periodo, sia i connessi indirizzi attuativi, nonché assicurare il susseguente e continuo monitoraggio dei risultati conseguiti dalla struttura amministrativa quale esecutrice dei citati indirizzi<sup>120</sup>.

Tali strategie ed indirizzi sono stati di volta in volta formalizzati con apposite delibere. Peraltro, i soggetti che avevano assunto la responsabilità di tali delibere, essendo poi cessati dall'esercizio delle funzioni proprie dei vertici aziendali, non hanno potuto assumere la responsabilità politico-amministrativa degli obiettivi perseguiti, propria dell'organo di governo aziendale.

Il Consiglio di amministrazione, quale organo di vertice e di governo, svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'Agenzia e ne stabilisce le linee organizzative generali<sup>121</sup>. Le medesime funzioni sono svolte dal commissario straordinario, ove nominato.

Gli indirizzi ed obiettivi strategici politico-amministrativi trovano esplicitazione nelle annuali delibere con le quali il Cda (o il commissario straordinario) approva il cosiddetto "Piano della performance"<sup>122</sup> con il quale, a corollario degli indirizzi e obiettivi citati, vengono individuati anche i vertici delle strutture amministrative alla cui responsabilità viene affidata l'attuazione degli indirizzi programmatici al fine del raggiungimento degli obiettivi.

In premessa va ricordato che nel triennio 2009–2011, era stata avviata, e in taluni casi realizzata, la rimodulazione della struttura organizzativa, procedimentale e contabile definita con l'insieme normativo nuovo statuto-regolamento di amministrazione e contabilità-regolamento del personale<sup>123</sup>.

<sup>120</sup> In particolare la difficoltà richiamata nel testo assume sicura valenza nel caso della gestione commissariale caratterizzata dal connotato di provvisorietà che non consente di formulare un piano contrassegnato da respiro triennale in tutte le sue componenti, ma deve necessariamente limitarne la portata, tenendo conto sia della priorità delle contingenze che hanno determinato il commissariamento, sia della scadenza del mandato.

<sup>121</sup> Cfr.: in generale per gli enti pubblici: d.lgs 165/2001 (art. 4) e DPR 97/2003 (art.3); in particolare per AGEA cfr. Statuto (artt. 6 e 7, che elencano anche tutte le altre attribuzioni del Presidente e del Cda).

<sup>122</sup> L'elaborazione ed approvazione del "Piano della performance" costituisce un'innovazione introdotta – in attuazione della delega conferita al Governo con legge 4 marzo 2009, n. 15, finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni – con il d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare con l'art. 10 che stabilisce che il citato "Piano della performance" debba essere annualmente redatto dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio.

<sup>123</sup> I tre documenti sono stati deliberati dal Cda in data 9 gennaio 2008. Risultano approvati: il regolamento di amministrazione e contabilità, con decreto interministeriale (Min. paaf e Min. economia e finanze) del 2 maggio 2008; il regolamento del personale, con

## 6.4 Il Collegio dei revisori

### 6.4.1 Le riunioni

Nel 2012 il Collegio dei revisori si è riunito quattordici volte ed ha partecipato con almeno uno dei suoi componenti alle otto riunioni del Cda effettuate tra marzo e giugno 2012<sup>124</sup>.

Occorre subito rilevare che il nuovo assetto dato dalla normativa d'urgenza alla struttura di vertice dell'Agenzia imperniata sull'organo monocratico “Direttore” viene ad incidere sostanzialmente sull'esercizio concreto e formale da parte del collegio di quel caratteristico e qualificante aspetto della propria funzione costituito dalla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione che consente di conoscere in via preventiva gli argomenti da trattare e le bozze di delibera relative e di assumere, all'occorrenza, eventuali iniziative volte ad assicurare la correttezza formale e sostanziale delle procedure e delle delibere assembleari nell'ottica del buon andamento e della sana gestione dell'Agenzia. Con l'istituzione dell'organo monocratico il collegio ha possibilità d'intervento solamente in via successiva quando l'atto/delibera “direttoriale” è stato assunto e, spesso, anche portato ad esecuzione.

---

decreto interministrale (Min. paaf e Min per la pubblica amministrazione e l'innovazione) del 23 ottobre 2008; lo statuto, con decreto interministrale (Min. paaf, Min. per la pubblica amministrazione e l'innovazione e Min. per l'economia e le finanze) del 18 febbraio 2009. Con riferimento allo statuto, i citati ministri hanno poi approvato in data 31 dicembre 2009, con decreto n. 31759, la modifica (apportata con delibera commissariale n. 5 del 26 marzo 2009) che ha ridotto da 7 a 5 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione in attuazione dell'art. 4 sexiesdecies del d.l. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 205, che a tal fine disponeva l'adeguamento entro il 30 aprile 2009 degli statuti degli enti sottoposti a vigilanza del Ministero paaf.

<sup>124</sup> Nell'esercizio in esame si sono succeduti due collegi dei revisori. Il primo, nominato per la durata di un triennio con decreto Ministro paaf n. 6026 dell'11 marzo 2010.

Il collegio dei revisori in argomento, ha dapprima registrato la sostituzione in data 1 marzo 2012 del presidente collocato a riposo per raggiunti limiti di età, poi le dimissioni in data 27 giugno 2012 del presidente subentrato ed infine – nella composizione integrata da uno dei membri supplenti – l'entrata in vigore del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, art. 12 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) che, nel ridefinire la struttura degli organi di AGEA, ne ha determinato la cessazione dalle funzioni, in pratica esercitate dal collegio fino alla riunione del 19 luglio 2012 essenzialmente motivata dalla necessità di eseguire la verifica delle scritture contabili dell'organismo pagatore ed il trimestrale controllo di cassa. Il secondo collegio dei revisori è stato nominato per un triennio con decreto Ministro paaf del 21 settembre 2012 che attua quanto previsto dall'art. 12, comma 13, lettera b, della legge 135/2012 di conversione del d.l. 95/2012 che dispone che la presidenza del collegio deve essere attribuita a un dirigente di livello dirigenziale non generale (in precedenza era attribuita a un dirigente generale) designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e collocato fuori ruolo (come anche in precedenza).

La prima riunione del Collegio è però avvenuta soltanto l'8 novembre 2012, una volta definiti il collocamento fuori ruolo e il compenso del Presidente.

#### 6.4.2 L'attività

All'espletamento di quelle attività tipicamente correlate all'esercizio delle attribuzioni previste dalla normativa vigente<sup>125</sup>, ha fatto da corollario un complesso di attività di accertamento, di monitoraggio, consultive, di indirizzo, correttive, poste in essere dal collegio dei revisori quali riscontri e reazioni a disfunzioni organizzativo-aziendali, all'emergere di situazioni in essere, al manifestarsi di fatti e atti intervenuti nell'anno. Iniziative, queste del Collegio, da un lato di costante stimolo al miglioramento delle procedure, dei controlli, delle evidenze all'interno dell'Amministrazione per conformarli alle osservazioni e ai pareri del collegio, e, dall'altro, di attenta considerazione e valutazione dell'aderenza alle norme delle delibere dell'organo di vertice politico amministrativo.

---

<sup>125</sup> Cfr. in generale: codice civile (art. 2397 e segg.) e regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici (DPR 27 febbraio 2003, n. 97, artt. 79-83). In particolare per AGEA: Statuto (art. 9) e regolamento di amministrazione e contabilità (artt. 49, 82, 83, 84).


## 7 LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

### 7.1 L'organigramma

Il modulo organizzativo di AGEA ha assunto la configurazione evidenziata nel seguente organigramma che rispecchia la situazione in fatto esistente al 31 dicembre 2013, con il “commissario” quale organo di vertice dell’Agenzia al posto del “direttore” previsto dalle norme<sup>126</sup>.

---

<sup>126</sup> Cfr. d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (art. 12.13).



Corte dei Conti – Relazione Area esercizi 2012-2013

## 7.2 La consistenza del personale: dotazione organica e personale in servizio

La consistenza del personale registra nel biennio una riduzione di 31 unità quanto a dotazione organica e di 36 unità quanto a personale effettivamente in servizio, come evidenziato dalla tabella seguente.

**Tabella 9 AGEA. Dotazione organica e personale in servizio al 31 dicembre 2013**

Presenti in servizio al 1/1/2012	Dotazione organica al 1/1/2012	Posizione ordinamentali	Presenti in servizio al 31/12/13	Dotazione organica 31/12/13
3(*)	4	Dirigente I fascia	3(*)	4
8(**)	12	Dirigente II fascia	10(**)	11
11	16	<b>SUBTOTALE</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
35	-	C5	30	-
7	-	C4	6	-
117	-	C3	113	-
3	-	C2	3	-
26	-	C1	25	-
<b>207</b>	<b>194</b>	<b>SUBTOTALE</b>	<b>177</b>	<b>179</b>
56	-	B3	53	-
16	-	B2	13	-
3	-	B1	4	-
75	86	<b>SUBTOTALE</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
4	-	A3	1	-
1	-	A2	1	-
0	-	A1	0	-
5	3	<b>SUBTOTALE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>298</b>	<b>299</b>	<b>TOTALE</b>	<b>262</b>	<b>268</b>
(*) di cui 1 dirigente di II fascia con incarico di I fascia				
(**) di cui 1 dirigente in comando da altra Amministrazione				

La rideterminazione della dotazione organica ha interessato sia i dirigenti di seconda fascia degli uffici dirigenziali di livello non generale (passati da 12 a 11), sia il personale non dirigenziale (diminuito da 283 a 253 unità).

### 7.3 La spesa per il personale

Nell'esercizio 2012 AGEA ha impegnato per il proprio personale 17,9 milioni di euro, di cui 2,1 milioni (11,7 per cento) hanno remunerato le prestazioni del personale dirigente e i restanti 15,8 milioni (88,3 per cento) quelle del personale non dirigente.

Nel successivo esercizio 2013, i 18,8 milioni impegnati per il personale sono attribuibili per 2,1 milioni (11,2 per cento) alla dirigenza e per 16,7 milioni (88,8 per cento) al restante personale.

Nella seguente tabella si ricompone la spesa corrente per il personale in attività di servizio.

AGEA: Spesa per il personale negli anni 2012-2013

(Migliaia di euro)

	2011	2012	2013
dirigenza	2.166	2.103	2.134
altri dipendenti	17.364	15.817	16.710
<b>Totale(*)</b>	<b>19.530</b>	<b>17.920</b>	<b>18.844</b>

## 8 LE SOCIETÀ CONTROLLATE/PARTECIPATE

### 8.1 SIN srl (ora Spa)

1. La “Società SIN srl – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura”, in base alle norme, ha come propria missione istituzionale la gestione e lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)<sup>127</sup>.

E’ società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria: AGEA 51 per cento e socio privato “Raggruppamento temporaneo d’imprese–RTI” 49 per cento<sup>128</sup>. Secondo l’assetto statutario le attività operative della Società (gestione e sviluppo del SIAN) sono svolte dal socio privato, mentre sono attribuite al socio pubblico il governo, il controllo, il monitoraggio ed il collaudo di tali attività operative.

2. SIN è stata costituita il 29 novembre 2005 con capitale sociale interamente sottoscritto da AGEA e durata fino al 31 dicembre 2036. In data 7 maggio 2007 “RTI” ha acquisito il 49 per cento della quota SIN quale aggiudicatario della gara all’uopo bandita<sup>129</sup>.

3. In particolare le funzioni attribuite a SIN sono:

- coordinamento, sviluppo e gestione dei servizi SIAN;
- coordinamento, analisi, sviluppo e gestione di sistemi informativi e di controllo;

<sup>127</sup> Le norme di riferimento sono qui di seguito riportate:

- D.lgs. 99/2004: art. 14.9, trasferisce ad AGEA i compiti di coordinamento e di gestione del SIAN; art.14.10 – subentrando AGEA a SIAN in tutti i rapporti attivi e passivi – trasferisce le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
- D.lgs. 99/2004, art. 14.10bis (comma introdotto della legge 231/2005 di conversione del decreto legge 182/2005): prevede che AGEA debba costituire una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN e che la scelta del socio privato debba avvenire con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del d.lgs 157/1995.

<sup>128</sup> Le società partecipanti al citato raggruppamento di imprese sono (in parentesi la quota di partecipazione): Agriconsulting spa (3,01); Agrifuturo Società cooperativa a mutualità prevalente (0,90); Almaviva spa (20,02); Ausilda AED Group (10,01); Cooprogetti Cos. Coop. (3,50); IBM Italia spa (2,55); ISAF srl (4,00); Sofiter spa (5,01).

<sup>129</sup> La gara era stata bandita il 6 marzo 2006 con oggetto la cessione – per 9 anni (decorrenza 20 settembre 2007), con il riacquisto alla scadenza da parte di AGEA – del 49 per cento delle quote sociali SIN al “socio tecnologico” affidatario dei servizi operativi per lo sviluppo e la gestione del SIAN. In sede di bando di gara era stato richiesto un conferimento minimo per l’acquisto del citato 49% pari a 32 milioni di euro. L’aggiudicazione della quota minoritaria è avvenuta per l’importo di 88 milioni di euro. In sede di gara è stato garantito al socio privato un fatturato minimo annuo di 75 milioni di euro (IVA esclusa) per il primo triennio di attività.

- coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo comunitario SIGC –Sistema integrato di gestione e di controllo<sup>130</sup>;
- realizzazione e gestione del “registro nazionale dei titoli” previsto dalla regolamentazione comunitaria<sup>131</sup>;
- esecuzione di eventuali funzioni delegabili ai sensi della normativa comunitaria.

4. I rapporti contrattuali AGEA-SIN per la gestione dei servizi del SIAN sono stati formalizzati con la sottoscrizione di atti esecutivi del “contratto di servizio quadro” nel corso del 2008<sup>132</sup>:

- atto esecutivo “rimborso struttura”, per il rimborso dei costi della struttura della SIN, cioè la componente pubblica della società;
- atto esecutivo “esercizio”, per remunerare le attività operative di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria;
- atto esecutivo “progetto”, per gli interventi di sviluppo finalizzati all’obiettivo di evoluzione del SIAN<sup>133</sup>;
- atto esecutivo “controlli”, che disciplina l’esecuzione dei controlli “di primo livello”<sup>134</sup>.

Nel corso del 2011 i rapporti contrattuali AGEA-SIN sono stati ridefiniti: riconfermato l’atto per il rimborso dei costi della struttura SIN, sono stati accorpati in due distinti atti, uno per i servizi a beneficio dell’organismo pagatore e l’altro per i servizi a beneficio dell’organismo di coordinamento, i precedenti atti “esercizio”, “progetto” e “controlli”<sup>135</sup>.

5. L’avvenimento di maggiore impatto sui rapporti AGEA-SIN è costituito dalla trasformazione della società controllata da società a responsabilità limitata (s.r.l.) a società per azioni (s.p.a.)<sup>136</sup>.

<sup>130</sup> Cfr. reg. CE 1782/2003, titolo II, cap. IV

<sup>131</sup> Cfr. reg. CE 1782/2003, citato, e legge 231/2005, art. 3.

<sup>132</sup> Gli atti esecutivi sono stati stipulati per la durata di un triennio in data: 17 novembre 2008 atto (08-01) rimborso struttura; 18 novembre 2008 atto (08-02) esercizio; 18 novembre 2008 atto (08-03) progetto; 8 maggio 2009 atto (08-04) e 22 dicembre 2009 atto (08-05) controlli.

<sup>133</sup> Il “progetto” per gli interventi di sviluppo ha come obiettivo l’evoluzione ed il completamento dell’anagrafe delle aziende agricole attraverso la informatizzazione delle procedure basate sul “fascicolo aziendale elettronico”. Le attività concreteamente effettuate e collaudate sono remunerate a misura nel quadro di stanziamenti annuali, di maggiore consistenza nei due anni (2008 e 2009) di avvio del “progetto”.

<sup>134</sup> La gestione di tali controlli è stata trasferita da AGECONTROL a SIN con delibera del Cda AGEA 8 maggio 2008, n. 297 e riguarda settori quali tabacco, zucchero, agrumi, pomodoro, pesche, foraggi essiccati, ammasso privato pecorino romano.

<sup>135</sup> Cfr.: atti esecutivi di durata triennale per le attività operative inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a favore rispettivamente dell’organismo di coordinamento – atto “11-01” per un valore massimo di euro 54,9 milioni più IVA – e dell’organismo pagatore – atto “11-02” per un valore massimo di 73,2 milioni di euro più IVA – stipulati ambedue in data 1 aprile 2011. Gli atti in argomento sono stati approvati dal Cda AGEA con delibera n. 35 del 20 gennaio 2011.

<sup>136</sup> La trasformazione è stata deliberata dall’assemblea straordinaria di SIN del 25 agosto 2011.